



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

0002803|25/02/2022
|P_FM|RP_FM|ZPA|A
9.10.40/2010/ZPA/15

Ancona

Alla

Provincia di Fermo

Settore III°: Ambiente e Trasporti – CED –
Polizia Provinciale
c.a. RUP Dott. Roberto Fausti

PEC: provincia.fm.ambiente@emarche.it

PEO: roberto.fausti@provincia.fm.it

e p.c.

Alla

Regione Marche

P.F. Tutela del territorio – Fermo

PEC: regione.marche.geniocivile.fm@emarche.it

Alla

Regione Marche

P.F. Posizione di Funzione Bonifiche, fonti
energetiche, rifiuti e cave e miniere

PEC: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it

Alla

**Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale**

c/o Segretariato Regionale del MiC per le
Marche

PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it

<i>Risposta al foglio del</i>	08/02/2022	<i>m.</i>	1835
<i>Prot. Sabap del</i>	10/02/2022	<i>m.</i>	1517

Oggetto:

Torre San Patrizio (FM) – Località San Pietro.

Variante in corso d'opera al progetto approvato con Det. Dir. N.342 RG – 42 RS del 07/05/2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto – Nuova istanza

Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006.

Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma SIMULTANEA e in modalità SINCRONA A DISTANZA (ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Terza seduta del 24/02/2022.

Trasmissione parere preventivo

Proprietà: SAM srl

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Funz. Arch. Camilla Tassi**

Referente della Tutela Archeologica: **Dott.ssa Federica Grilli**



Con riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi, prevista per il 24/02/2022 e relativa all'oggetto, pervenuta il 08/02/2022 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 10/02/2022 al n. 1517;

Visto il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", Parte III, ed in particolare l'art. 146;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Esaminata la documentazione integrativa resa disponibile, in particolare degli elaborati di progetto RS.02 e TAV.1;

Preso atto che l'intervento proposto si sostanzia sinteticamente nella *realizzazione impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto*;

Data per verificata dall'Amministrazione competente la legittimità dello stato di fatto, la conformità alla vigente normativa urbanistica e a quanto previsto dal vigente Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.);

Considerato che l'opera non ricade in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., ma che è stato verificato che l'area, su cui insiste l'opera prevista, è caratterizzata dai resti della chiesa medioevale di San Pietro di proprietà pubblica censita nel catalogo beni culturali della Regione Marche (<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Catalogo-beni-culturali/RicercaCatalogoBeni/ids/78131>);

Visto il parere, precedentemente espresso da codesto Ufficio, con nota prot. n. 8939 del 22/04/2021 in cui, verificato che nella descrizione delle opere da realizzare allegata non si faceva riferimento alla struttura suddetta, chiedeva di fornire informazioni e documentazione relativa all'edificio in questione al fine di inquadrarne l'ambito di tutela;

Visti i pareri, precedentemente espressi da codesto Ufficio, con note prot. n. 13455 del 15/11/2021 e prot. n. 44 del 22/11/2021;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria stretta competenza, esprime le proprie valutazioni in relazione all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi nel suo complesso.

Per quanto attiene alla Tutela Architettonica e Paesaggistica:

pur nella perdurante impossibilità di definire nel dettaglio l'entità dei resti della chiesa di San Pietro, lo stato di conservazione e il pregio architettonico,

preso atto della non interferenza diretta delle opere connesse alla realizzazione dell'impianto e del piano delle indagini proposto che garantiscono comunque il mantenimento in sede del bene e la possibilità di verifica dell'estensione dei resti e dello stato di conservazione;

preso atto che l'area della chiesa è ancora completamente inglobata all'interno della recinzione perimetrale dell'impianto e considerato che il previsto passo carrabile non permette comunque l'accesso direttamente dalla strada e la libera fruizione;

verificato che nessuna opera di mitigazione di carattere vegetale a schermatura dell'impianto in progetto è stata prevista nell'intorno dell'edificio;

verificato che nel richiesto buffer di rispetto di 20 metri (misurato dal filo esterno delle murature rilevate) risultano presenti comunque delle opere in elevato quale la recinzione del piazzale posto a sud-est e la strada interna di collegamento;

questo Ufficio ritiene necessario che:

- la recinzione e il cancello del passo carrabile siano progettati al fine di garantire la massima permeabilità visiva dalla strada pubblica verso la chiesa e sia posta in opera a carico del proponente apposita pannellistica esplicativa contenente anche le modalità di accesso al bene da concordare con questo Ufficio e che il proponente sarà tenuto a garantire;

- nell'intorno della chiesa per un buffer di 20 m, al netto degli eventuali ulteriori ritrovamenti, il piano di campagna sia lasciato a prato (ad eccezione delle superfici permeabili di progetto) e posto alla quota del piano campagna storico, la strada interna dell'impianto e dell'adiacente piazzale siano realizzati ad una quota uguale o inferiore e con materiali dei colori delle terre, sia prevista una quinta verde tra la chiesa e l'immobile retrostante adibito a officina magazzino tale da nascondere alla vista questo ultimo dalla strada, non siano previsti manufatti in elevato quali recinzioni, muretti, pali di illuminazione;

- rimanga a carico del richiedente la manutenzione costante del verde nella suddetta area e l'illuminazione dei resti connessa all'illuminazione dell'impianto, da concordare con questo Ufficio.

Per quanto concerne lo specifico aspetto della Tutela Archeologica:

questo Ufficio approva il piano di indagini per la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico proposto da codesta Ditta, realizzato dalla Società Cooperativa Abaco, e autorizza l'esecuzione dei saggi preventivati, in ottemperanza alle prescrizioni precedentemente impartite con nota Prot. n. 44 del 22-11-2022.

Con riferimento alla richiesta di codesta Provincia, nota Prot. 15773 del 18.10.2021, acquisita agli Atti di questa Soprintendenza con Prot. 767 del 13.12.2021, con cui si richiede una valutazione di competenza di questo Ufficio in merito alla questione dell'individuazione di un'area di stoccaggio temporaneo del terreno di scavo in loc. Girola di Fermo sollevata dal Comune di Fermo con nota Prot. 73949 del 7.12.2021, si comunica quanto segue: verificato che la summenzionata area ricade tra le "aree a rischio archeologico" individuate e perimetrate dal PRG comunale e pertanto il suo utilizzo per opere nel sottosuolo deve essere



soggetto a parere preventivo di questa Soprintendenza ai sensi dell'art. 34 delle N.T.A. del PRG comunale, espletata la verifica dei dati noti a questo Ufficio, presa visione delle osservazioni espresse dalla ditta SAM nel documento integrativo Elab.AIA 9bis, considerato che l'area suddetta è stata precedentemente occupata da una cava di sabbia e ghiaia esaurita e dismessa nel 1998 e successivamente interessata da un processo di recupero, questa Soprintendenza comunica che, per quanto di competenza, nulla osta ai lavori in progetto.

Si rammenta, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

Resta inteso che un parere definitivo per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica e architettonica sull'opera in oggetto sarà emesso solo a indagini ultimate, dietro la consegna della documentazione archeo-stratigrafica di rito, completa di rilievi ad adeguata scala recanti la sovrapposizione fra le opere in progetto e le eventuali emergenze archeologiche rinvenute, di cui tener conto nella redazione del progetto esecutivo.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Cecilia Carlorosi

CT/FG

21/02/2022

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

